SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. **368.**

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato *B*;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Apposizione del termine

1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

Art. 2.

Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali

1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.

Art. 3.

Divieti

1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 4.

Disciplina della proroga

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

Art. 5.

Scadenza del termine e sanzioni
Successione dei contratti

1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Art. 6.

Principio di non discriminazione

1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Art. 7.

Formazione

1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

Art. 8.

Criteri di computo

1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

Art. 9.

Informazioni

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.

2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.

Art. 10.

Esclusioni e discipline specifiche

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;

b) i contratti di formazione e lavoro;

c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.

4. È consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.

5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.

6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

c) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.

8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.

9. È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Art. 11.

Abrogazioni e disciplina transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-*bis* della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.

2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.

4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 12.

Sanzioni

1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce, tra l'altro, che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare decreti aventi valore di legge e regolamenti.

— La direttiva n. 1999/70/CE, è pubblicata in G.U.C.E n. L 175 del 10 luglio 1999.

— La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000». L'art. 1, commi 1 e 3 è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. *(Omissis).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, della commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».

Note all'art. 3:

— La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». L'art. 4 della succitata legge così recita:

«Art. 4 *(Procedura per la dichiarazione di mobilità).* — 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5,

anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-*bis*. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-*bis*, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.».

— L'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 24 *(Norme in materia di riduzione del personale)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-*bis*, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

— L'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca «Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE, n. 93/88/CEE, n. 97/42/CE e n. 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro». L'art. 4 così recita:

«Art. 4 *(Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)*. — 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera *a)*;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera *e)*;

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera *h)*, degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.».

Nota all'art. 8:

— La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». L'art. 35 della succitata legge così recita:

«Art. 35 *(Disposizioni finali e penali)*. — 1. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

2. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

3. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.».

Note all'art. 10:

— La legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

— Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, reca: «Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *aa)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi». L'art. 12, comma 2, del succitato decreto legislativo così recita:

«2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.».

— Si riporta il testo dell'art. 2118 del codice civile:

«Art. 2118 *(Recesso dal contratto a tempo indeterminato)*. — 1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

— Per quanto riguarda la legge 23 luglio 1991, n. 223, si veda alla nota dell'art. 3.

— La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.». L'art. 10 della succitata legge recita:

«Art. 10 *(Sostituzione di lavoratori in astensione)*. — 1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)». L'art. 75 della succitata legge recita:

«Art. 75 *(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)*. — 1. Per favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella *B* allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:

a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facoltà medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà;

b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera *a)*.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera *a)*.

4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.

5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza.

6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, recita: «Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, reca: «Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato».

— La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro». L'art. 23, comma 2, della succitata legge così recita:

«2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.».

— La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». L'art. 25, comma 1, della succitata legge così recita:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro.».

Note all'art. 11:

— La legge 18 aprile 1962, n. 230, recava: «Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.».

— La legge 25 marzo 1983, n. 79, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione».

— La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro». L'art. 23, concerneva: «Disposizioni in materia di contratto a termine».

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, così recita: «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato». Gli articoli 4 e 5 del succitato decreto legislativo così recitano:

«Art. 4 *(Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili)*. — 1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.».

«Art. 5 *(Deliberazione di trasformazione)*. — 1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2.

2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo può deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno.

3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la «Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia», assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.».

01G0424

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 ottobre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 ottobre 2001 è pari a 103.544 miliardi di lire (pari a 53.476 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 ottobre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A11107

DECRETO 5 ottobre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 ottobre 2001 è pari a 103.544 miliardi di lire (pari a 53.476 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 ottobre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 2002 fino ai limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A11105

DECRETO 5 ottobre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni relativi all'emissione del 28 settembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001 che ha disposto per il 28 settembre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 settembre 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 settembre 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 98,308.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, ammonta a L. 221.175.108.012 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 28 marzo 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 97,828.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A11106

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stolek Surmiak Edyta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stolek Surmiak Edyta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «pielegniarka» conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Stolek Surmiak Edyta, nata a Legnica (Polonia) il giorno 17 novembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stolek Surmiak Edyta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10924

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gdula Malgorzata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gdula Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1994 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Gdula Malgorzata, nata a Legnica (Polonia) il giorno 20 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gdula Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10925

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ruchlewicz Siwozad Maria Elzbieta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ruchlewicz Siwozad Maria Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1982 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Ruchlewicz Siwozad Maria Elzbieta, nata a Zlotoryja (Polonia) il giorno 12 settembre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ruchlewicz Siwozad Maria Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10926

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Siwonia Aneta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Siwonia Aneta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Siwonia Aneta, nata a Legnica (Polonia) il giorno 5 luglio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Siwonia Aneta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10927

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cararescu Barsuc Catilina Elena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cararescu Barsuc Catilina Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso il Liceo statale sanitario di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Cararescu Barsuc Catilina Elena, nata a Vaslui (Romania) il giorno 27 giugno 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cararescu Barsuc Catilina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10928

DECRETO 26 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronacol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 27 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Max Farma S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 27 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CRONACOL:

20 capsule opercolate 100 mg - A.I.C. n. 026936017;

12 bustine 250 mg - A.I.C. n. 026936029.

Ditta Max Farma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11068

DECRETO 26 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bifazol Onicoset».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e

successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bayer S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BIFAZOL ONICOSET:

Unguento 10 g - A.I.C. n. 028154019.

Ditta Bayer S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11069

DECRETO 26 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ci-Agro».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bracco Imaging S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CI AGRO:

«Arancio» 20 compresse masticabili - A.I.C. n. 018746040;

«Limone» 20 compresse masticabili - A.I.C. n. 018746053.

Ditta Bracco Imaging S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11070

DECRETO 26 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulperazone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IV DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Pfizer Italiana S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 16 marzo 2001 della ditta Pfizer Italiana S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 12 aprile 2001;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:

SULPERAZONE:

polvere per soluzione iniettabile flac.no 1 g - A.I.C. n. 028406911.

Ditta Pfizer italiana S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11072

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 settembre 2001.

Scioglimento della società «CooperAttiva - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 13 febbraio 1999, nei confronti della società «CooperAttiva - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal-

l'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1997 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 giugno 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «CooperAttiva - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Aprico Piergiorgio, in data 3 giugno 1997, repertorio n. 57385, registro società n. 378722/97, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2362/282102, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 12 settembre 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

01A10923

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 settembre 2001.

Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 2, prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 5, prevede che i titolari di concessione di coltivazione individuano la disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione le comunichino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 28, commi 2 a 4 e all'art. 36 prevede che ai fini della sicurezza del sistema nazionale e nella fase di transizione del sistema il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può emanare apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato in data 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, mediante il quale sono state, tra l'altro, emanate specifiche direttive per assicurare l'effettuazione del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti, in attesa dall'emanazione delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'art. 12, comma 7 e all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con le quali devono essere stabiliti i criteri per la predisposizione dei codici di rete e di stoccaggio da parte delle imprese del gas;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 8, comma 7, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definisce gli obblighi di sicurezza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con legge 3 agosto 2001, n. 317, recante istituzione del Ministero delle attività produttive, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di energia, precedentemente attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto che, all'approssimarsi dell'inizio della fase di erogazione dagli stoccaggi, in attesa dell'emanazione delle sopra citate delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia necessario emanare ulteriori direttive per assicurare l'avvio del ciclo di erogazione degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamemo del sistema del gas e le esigenze dei clienti;

Ritenuto che occorra emanare disposizioni in merito alle modalità di utilizzo della riserva strategica ed indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico;

b) le disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas;

c) le direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) decreto legislativo n. 164 del 2000: decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2000;

b) decreto 27 marzo 2001: decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 aprile 2001;

c) decreto 9 maggio 2001: decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, emanato ai sensi degli articoli 12 e 28 del decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2001;

d) anno contrattuale di stoccaggio: periodo intercorrente fra il 1° aprile e il 31 marzo dell'anno successivo.

Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'art. 1, comma 2, del decreto 9 maggio 2001.

CAPO I

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI EROGAZIONE DEI VOLUMI DI STOCCAGGIO STRATEGICO.

Art. 2.

Determinazione dello stoccaggio strategico

1. A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 3 del decreto del 9 maggio 2001, entro il 15 gennaio di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio successivo, sono tenute a comunicare al Ministero delle attività produttive i programmi di importazione per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando la provenienza del gas. Il Ministero delle attività produttive comunica i dati di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 9 maggio 2001 all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale ripartisce il servizio di stoccaggio strategico tra le imprese di stoccaggio entro il seguente 15 febbraio, in base alle modalità di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del 9 maggio 2001.

2. Entro il 1° marzo di ciascun anno, le imprese di stoccaggio pubblicano, sulla base della ripartizione operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le disponibilità di stoccaggio strategico di loro competenza e le condizioni per l'accesso a tale servizio.

3. Entro il 15 marzo di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea nell'anno contrattuale successivo, sono tenute a stipulare con le imprese di stoccaggio un contratto per la disponibilità di stoccaggio strategico in funzione dei volumi di gas da importare.

4. Qualora nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio intervengano nuove iniziative di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, di durata sia inferiore che superiore ad un anno, i relativi soggetti importatori sono tenuti a stipulare contratti per la disponibilità di stoccaggio strategico con una impresa di stoccaggio entro quindici giorni dalla stipulazione del relativo contratto di trasporto con una impresa di trasporto.

5. Al termine dell'anno contrattuale di stoccaggio le imprese di stoccaggio, sulla base dei dati ad esse comunicati dalle imprese di trasporto interessate, provvedono ad effettuare le eventuali compensazioni dell'onere complessivo derivante dal mantenimento dello stoccaggio strategico determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto 9 maggio 2001, calcolato rispetto alle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea complessivamente effettuate, considerando anche i volumi relativi ad importazioni di durata inferiore ad un anno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000 e dall'art. 8, comma 1, del decreto 27 marzo 2001, in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica a il gas, nell'ambito della determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000. In attesa di tale determinazione si applicano le tariffe determinate e pubblicate dalle imprese di stoccaggio.

Art. 3.

Erogazione dello stoccaggio strategico

1. L'erogazione dello stoccaggio strategico è in via generale effettuata nei casi di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Qualora i volumi di gas di stoccaggio strategico siano utilizzati in casi diversi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 7.

2. È fatta salva per il Ministero delle attività produttive, in caso di riscontrate gravi irregolarità nel ricorso all'erogazione della riserva strategica, o di mancato rispetto di quanto stabilito al comma 4, la possibilità di revoca delle autorizzazioni e concessioni rilasciate ai soggetti responsabili dell'attivazione di tale erogazione da parte delle imprese di stoccaggio e di trasporto.

3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese di trasporto sono responsabili dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, nonché della verifica delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. Le imprese di trasporto e di stoccaggio non sono in via generale autorizzate ad effettuare gli interventi necessari all'erogazione di volumi di gas dello stoccaggio strategico nei casi previsti dal presente decreto.

4. Ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema del gas, in caso di erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico, l'impresa che ne ha usufruito è tenuta ad acquistare dal soggetto proprietario del gas destinato a stoccaggio strategico un volume di gas pari a quello erogato, a condizioni tali da garantire al soggetto cedente la disponibilità di mezzi finanziari per procedere al riacquisto e alla ricostituzione in giacimento di un equivalente volume di gas nel più breve tempo possibile e comunque entro la successiva fase di iniezione. L'impresa che ha usufruito dell'erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico è in ogni caso tenuta, all'atto dell'acquisto del gas erogato, ad impegnarsi a rivendere gli stessi volumi di gas al soggetto cedente, al fine della relativa ricostituzione in giacimento entro gli stessi termini temporali. Nei casi di cui al presente comma non trovano applicazione i corrispettivi per il bilanciamento del sistema di cui alla delibera del 30 maggio 2001, n. 120, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Nel caso in cui l'erogazione di volumi di gas dello stoccaggio strategico possa pregiudicare la possibilità di erogare le portate definite per la modulazione stagionale, l'impresa di stoccaggio interessata comunicherà immediatamente tale situazione al Comitato di cui all'art. 8, al fine di definire le modalità operative da seguire per gestire l'emergenza.

6. I volumi di stoccaggio strategico erogati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, e successivamente ricostituiti, non rientrano nei limiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Art. 4.

Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. L'erogazione dei volumi disponibili ai fini dello stoccaggio strategico si intende autorizzata per una interruzione o una riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea quando tale evento non è associabile a motivazioni di carattere commerciale ma esclusivamente tecniche e non preventivabili, che l'impresa titolare del contratto di importazione dovrà adeguatamente documentare al Ministero delle attività produttive entro due giorni dalla manifestazione dell'evento.

2. Qualora il Ministero delle attività produttive, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato di cui all'art. 8, non riconosca fondate le motivazioni dell'interruzione o riduzione delle importazioni, l'impresa titolare del contratto di importazione, oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento che saranno stabiliti nei codici di trasporto e di stoccaggio, è tenuta al versamento alle imprese di stoccaggio e di trasporto interessate di una penale stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la possibilità per il Ministero delle attività produttive di procedere alla revoca delle autorizzazioni o concessioni ad essa rilasciate. In attesa della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tale penale e dell'adozione dei codici di trasporto e stoccaggio conformi ai criteri di cui all'art. 24, comma 5, e all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, il suo ammontare è determinato e pubblicato dalle imprese di trasporto e di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 5.

Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea ed emergenze sulla rete nazionale dei gasdotti.

1. Nel caso in cui si abbia una interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea per cui l'impresa di trasporto riscontri la necessità di utilizzo dei volumi di stoccaggio strategico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. L'impresa che ha usufruito dell'utilizzo di tali volumi, oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, è tenuta a versare alle imprese di trasporto e stoccaggio un corrispettivo stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale altresì determina le modalità con cui l'impresa di stoccaggio interessata ripartisce tra gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea il corrispettivo versato. In attesa della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tale corrispettivo, il suo ammontare è determinato e pubblicato

dalle imprese di trasporto e di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.

2. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dei volumi di stoccaggio strategico a causa di problemi di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, l'impresa di trasporto interessata procede a quanto necessario, fermo restando quanto stabilito all'art. 3, comma 4, comunicando al Ministero delle attività produttive ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro due giorni dalla manifestazione dell'evento le ragioni di tale necessità. Gli oneri conseguenti per l'impresa di trasporto sono riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle tariffe di trasporto del successivo anno contrattuale.

Art. 6.

Stagione invernale globalmente fredda

1. Qualora si verifichi una stagione invernale globalmente più fredda rispetto a quella considerata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nei provvedimenti emananti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas nel corso della stagione invernale possono richiedere al Ministero delle attività produttive l'accesso in via eccezionale ai volumi di gas di stoccaggio strategico, dimostrando la variazione effettiva dei consumi dei propri clienti rispetto a quelli inizialmente utilizzati per determinare la prenotazione di capacità e di volume di modulazione. In attesa delle determinazioni sopra indicate, i parametri per la definizione degli obblighi di modulazione per una stagione invernale globalmente fredda sono stabiliti dal Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato di cui all'art. 8, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato di cui all'art. 8, può autorizzare in forma programmata l'accesso di cui al comma 1.

Art. 7.

Altri casi di utilizzo dello stoccaggio strategico

1. Nel caso in cui una impresa di trasporto comunichi ad una impresa di stoccaggio che una impresa del gas ha determinato un utilizzo di gas dallo stoccaggio strategico per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5 e 6, l'impresa del gas che ha usufruito di tale erogazione, oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento stabiliti nei codici di trasporto e di stoccaggio, è tenuta a versare alla impresa di stoccaggio interessata una penale stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale altresì determina le modalità con cui la stessa impresa di stoccaggio ripartisce tra gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea la penale versata. In attesa della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tale penale e dell'adozione dei codici di trasporto e stoccaggio conformi ai criteri di cui all'art. 24, comma 5, e all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, il suo ammontare è determinato e pubblicato dalle imprese di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.

2. In caso di mancato versamento della penale entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministero delle attività produttive, su segnalazione dell'impresa di stoccaggio interessata, può procedere alla revoca delle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'impresa del gas inadempiente.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Art. 8.

Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, di seguito denominato Comitato, presieduto dal direttore generale della Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, e composto da un dirigente della stessa Direzione generale, da un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale. Il Comitato può essere integrato, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni, o esperti nel settore designati dal Ministro delle attività produttive.

2. Il Comitato, con funzione consultiva del Ministero delle attività produttive, è nominato dal Ministro delle attività produttive ed ha il compito di:

a) formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, intendendosi con tale termine tutte le fattispecie che comportano il rischio di mancata copertura del fabbisogno di portata oraria del sistema nazionale del gas coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000;

b) individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza, tra i quali:

imposizione dell'obbligo nei confronti delle imprese che hanno contratti di importazione di massimizzare gli approvvigionamenti, in linea con i valori massimi contrattualmente previsti per ciascuna fonte, nelle situazioni in cui si approssimi un periodo di freddo eccezionale a frequenza ventennale, come indicato nelle previsioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000;

interruzione delle forniture aventi contratti interrompibili;

modifica, ai fini della sicurezza, delle tolleranze per gli sbilanci giornalieri ammesse sul sistema di trasporto;

c) formulare proposte per la definizione della procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;

d) effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

Il Comitato può essere altresì consultato dal Ministero delle attività produttive in merito a questioni attinenti al funzionamento del sistema del gas.

3. Il Comitato si riunisce periodicamente per svolgere i compiti di cui al comma 2 e in ogni caso quando si verificano condizioni di emergenza del sistema nazionale del gas.

4. Il Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato, determina ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza, e gli obblighi di sicurezza, in funzione delle diverse situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas. Le informazioni relative sono pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

5. In prima applicazione il Comitato, nell'individuare le situazioni di emergenza, tiene conto dell'esigenza di garantire comunque la copertura del fabbisogno di portata oraria, coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, alla metà del mese di gennaio 2002.

6. Nell'ambito del Comitato, i rappresentanti delle imprese di trasporto e di stoccaggio riferiscono, in particolare durante i casi di emergenza, in merito al monitoraggio giornaliero delle immissioni e dei prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti, con dettaglio relativo alle singole infrastrutture di importazione, alla produzione nazionale, ai prelievi e alle immissioni in stoccaggio, nonché ai consumi, con particolare riferimento al settore civile in funzione dell'andamento climatico.

Art. 9.

Gestione delle situazioni di emergenza

1. Nel caso le imprese di trasporto e di stoccaggio verifichino che l'andamento delle immissioni e dei prelievi dagli stoccaggi si discosta da quanto previsto all'inizio della fase di erogazione, o comunque ravvisino l'approssimarsi o il verificarsi delle condizioni di emergenza cui all'art. 8, adottano le azioni conseguenti, nel rispetto delle regole stabilite ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

2. I titolari delle concessioni di stoccaggio adottano direttamente gli interventi operativi di emergenza, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successivamente li comunicano alle sezioni periferiche dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Le imprese di trasporto e di stoccaggio rendono note ai soggetti interessati tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dalla data dell'intervento, le decisioni operative adattate, anche mediante pubblicazione su siti Internet, e le comunicano al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettica e il gas entro gli stessi termini.

4. Le imprese di trasporto e di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole di cui all'art. 8, comma 4, non sono tenute a corrispondere ai soggetti che usufruiscono dei servizi di trasporto o di stoccaggio alcuna penale per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui al presente capo, né alcun risarcimento per i danni che i suddetti soggetti dovessero subire in conseguenza di tali inadempimenti.

5. In caso di cessazione della situazione di emergenza o di sua evoluzione positiva, le imprese di trasporto e di stoccaggio sospendono o adeguano le misure adottate con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FASE DI EROGAZIONE

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano transitoriamente le attività di erogazione dai giacimenti di stoccaggio durante la fase di erogazione degli anni 2001-2002, fino all'approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei codici di stoccaggio previsti all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Art. 11.

Fase di erogazione 2001-2002

1. Il volume totale di stoccaggio strategico e la portata massima relativa alla maggiore delle importazioni di gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea per la fase di erogazione 2001-2002 sono quelli definiti all'art. 3, comma 6, del decreto del 9 maggio 2001.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere pubblici, anche mediante l'utilizzo di siti Internet entro dieci giorni dalla data di notifica del presente

decreto, i dati sulle capacità di portata giornaliera complessivamente disponibili per la fase di erogazione per il complesso di giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari, in relazione alle previsioni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto 9 maggio 2001, nonché le condizioni contrattuali e le tariffe relative alla fase di erogazione dal sistema di stoccaggio.

3. Le imprese del gas e i clienti idonei che hanno avuto accesso agli stoccaggi nella fase di iniezione, o che subentrino a dette imprese secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto 9 maggio 2001, sono tenuti a confermare, entro il quinto giorno precedente la data preventivata di inizio della fase di erogazione, i propri impegni per la fase di erogazione sulla base delle modalità e delle condizioni pubblicate dagli operatori di stoccaggio, coerentemente con l'analogo impegno delle capacità di trasporto in uscita dagli stoccaggi. Gli stessi soggetti altresì precisano entro gli stessi termini i volumi mensili programmati e le portate massime giornaliere coerenti con le previsioni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto 9 maggio 2001, distinte con dettaglio almeno mensile, nel rispetto delle disponibilità tecniche pubblicate dalle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero delle attività produttive ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas eventuali necessità di modifica delle richieste delle imprese per il rispetto di quanto previsto al presente comma.

4. Il volume totale richiesto in erogazione dagli stoccaggi da ciascuna impresa del gas o cliente idoneo, di cui al comma 3, non può essere superiore al totale da questa immesso in fase di iniezione, o comunque per essa disponibile al momento dell'inizio della fase di erogazione. Nel caso in cui un'impresa evidenzi, in fase di definizione degli impegni di erogazione, esigenze superiori legate al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali, direttamente o indirettamente forniti per l'inverno 2001-2002, per i quali la stessa impresa detiene, alla data della richiesta, il relativo contratto, l'impresa interessata dovrà presentare istanza al Ministero delle attività produttive, che può autorizzare le imprese di stoccaggio secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto 9 maggio 2001. Il gas richiesto in eccedenza rispetto alle disponibilità per la modulazione è acquistato dall'impresa interessata nelle quantità autorizzate.

5. Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui al comma 3 siano superiori alle disponibilità di portata giornaliera di cui al comma 2, tenuto conto della necessità di salvaguardare i livelli di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese di stoccaggio provvederanno, per la sola fase di erogazione 2001-2002, a ripartire gli eccessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) titolari di concessione di coltivazione, limitatamente ai volumi di stoccaggio minerario, e imprese di trasporto, limitatamente alle esigenze di gestione dello svaso e dell'invaso della rete nazionale dei gasdotti;

b) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti non idonei;

c) clienti idonei, limitatamente ai volumi relativi ai propri consumi, in base ad autocertificazione;

d) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti idonei, in base ad autocertificazione.

6. Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui al comma 3 siano inferiori alle disponibilità di cui al comma 2, tenuto conto delle previsioni di cui di cui all'art. 9, comma 3, del decreto 9 maggio 2001, la copertura degli oneri relativi, per la fase di erogazione 2001-2002, indicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria delibera.

7. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e la salvaguardia delle sue prestazioni, i soggetti che usufruiscono dei servizi di stoccaggio sono tenuti allo scrupoloso rispetto dei vincoli cui sono sottoposti i programmi di erogazione. Per assicurare il rispetto di tali vincoli, i soggetti stessi sono tenuti a corrispondere alle imprese di stoccaggio e di trasporto penali, applicabili oltre bande di tolleranza che, in attesa delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui agli articoli 12, comma 7, e 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono determinate dalle imprese stesse, e pubblicate secondo quanto stabilito al comma 2, ed il cui livello è fissato in funzione dell'obiettivo di preservare in ogni caso la sicurezza delle prestazioni. Le imprese che usufruiscono dei servizi di stoccaggio sono tenute a presentare su richiesta alle imprese di stoccaggio adeguate garanzie finanziarie a copertura di eventuali inadempienze.

8. Nel caso in cui un'impresa del gas che abbia accesso ai servizi di trasporto sbilanci la rete con prelievi maggiori rispetto alle immissioni, la compensazione su base mensile, ai fini dell'ottimizzazione del sistema degli stoccaggi, avverrà prioritariamente mediante prelievo dai volumi di gas da essa detenuti a qualsiasi titolo in stoccaggio, e, in secondo luogo mediante acquisto di volumi di gas liberamente effettuato con altre imprese di gas che detengano a qualsiasi titolo volumi di gas in stoccaggio, comunicato con preavviso almeno mensile all'impresa di trasporto interessata. Ove tale soluzione non risulti possibile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della delibera n. 120 del 2001 dell'Autorità per l'energia elettrica e il

gas. Qualora si verifichi un utilizzo dei volumi di gas dallo stoccaggio strategico, l'impresa del gas è invece tenuta a quanto stabilito dagli articoli 3 e 7.

9. Nel caso in cui una impresa del gas determini, rispetto alla allocazione effettuata da una impresa di trasporto, uno sbilancio di volume che implichi una immissione sia fisica, sia unicamente contabile, di gas in stoccaggio, l'impresa alla quale è imputabile tale immissione non prevista può effettuare prioritariamente una compensazione mediante vendita di volumi di gas liberamente effettuata con altre imprese del gas che detengano a qualsiasi titolo volumi di gas in stoccaggio, entro i trenta giorni successivi alla allocazione, stipulare un contratto di stoccaggio a condizioni meno favorevoli rispetto ai contratti stipulati per modulazione, secondo condizioni contrattuali definite dall'impresa di stoccaggio interessata. Ove tali soluzioni non risultino possibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della delibera n. 120 del 2001 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di inadempienze da parte dell'impresa del gas, l'impresa di stoccaggio, in qualità di depositario, può rivalersi sul gas in giacimento, salvo risarcimento degli ulteriori danni.

10. Nel caso in cui, rispetto ai programmi di erogazione ed alle bande di tolleranza definite ai sensi del comma 7 si verifichino scostamenti tali da creare potenziali situazioni di emergenza del sistema del gas si applicano le disposizioni di cui al capo II.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A11103

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 settembre 2001.

Autorizzazione alla società «Ascom Brescia S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Ascom Brescia S.r.l.», via Bertolotti, 1, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese (art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997) e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza del 5 settembre 2001 la società «Ascom Brescia S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Franco Flocchini, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività fiscale, presentando la documentazione atta a comprovare di disporre dei requisiti richiesti. Il controllo esperito ha verificato tale sussistenza.

Riferimenti normativi:

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998; disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998; articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 settembre 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A11027

DECRETO 1° ottobre 2001

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 1 nel giorno 1° settembre 2001.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito delle operazioni di disinfezione e disinfestazione dei locali, il suddetto ufficio di Roma 1 non ha operato nel giorno 1° settembre 2001.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 1° ottobre 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A11053

PROVVEDIMENTO 26 settembre 2001.

Modifica all'organizzazione interna delle strutture di vertice.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in conformità al parere reso dal comitato direttivo dell'Agenzia delle entrate nella seduta del 13 settembre 2001;

Dispone:

1.1. A decorrere dal 1° ottobre 2001, l'ufficio struttura di gestione, già appartenente alla direzione centrale rapporti con enti esterni, è trasferito, mantenendo le attuali attribuzioni, alla direzione centrale amministrativa ed opera, nell'ambito di questa, alle dirette dipendenze del direttore centrale.

1.2. Nell'allegato al presente atto sono riportati i nuovi organigrammi delle direzioni centrali indicate al punto 1.1.

Motivazioni.

Nel mese di maggio 1998, in occasione dell'avvio del sistema dei versamenti unificati, presso la ex direzione centrale per la riscossione del Dipartimento delle entrate venne creato un organismo incaricato di gestire l'imputazione delle somme versate e compensate dai contribuenti con il modello F24.

In occasione dell'avvio dell'Agenzia, le competenze della soppressa direzione centrale per la riscossione sono state attribuite alla direzione centrale rapporti con enti esterni. Il provvedimento del 23 febbraio 2001, recante l'organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate, ha successivamente istituito, all'interno della predetta direzione centrate rapporti con enti esterni, l'ufficio «Struttura di gestione», al quale sono state attribuite le funzioni fino ad allora svolte dall'omonimo organismo.

Le funzioni dell'ufficio «Struttura di gestione» possono essere così sintetizzate:

controllo e quadratura tra quanto riversato in tesoreria dagli intermediari della riscossione (banche, poste e concessionari) e i dati analitici, trasmessi telematicamente, dei versamenti eseguiti dai contribuenti;

quadratura delle compensazioni eseguite dai contribuenti e riaccredito delle stesse alle entrate, mediante prelievo dagli appositi capitoli di spesa o dai fondi messi a disposizione dagli enti percettori;

attribuzione agli enti percettori delle somme riscosse, mediante bonifico telematico o accredito nei capitoli di entrata del bilancio dello Stato;

addebito del conto economico dell'Agenzia per i compensi trattenuti dagli intermediari;

applicazione delle sanzioni agli intermediari nei casi di mancato rispetto degli accordi convenzionali e

controllo dell'avvenuto versamento delle sanzioni stesse nel conto economico dell'Agenzia o nei capitoli di entrata del bilancio dello Stato;

versamento ai concessionari della riscossione degli importi necessari per effettuare i rimborsi in conto fiscale e conseguente addebito sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato.

Dall'elencazione sopra riportata, risulta evidente la natura prettamente contabile-amministrativa delle attribuzioni dell'ufficio «Struttura di gestione».

Nel 1998, all'atto della creazione del predetto organismo, il Dipartimento delle entrate non disponeva di un'autonoma direzione amministrativa che fosse in grado di gestire attività di tal genere. Oggi però, a seguito della creazione, all'interno dell'Agenzia delle entrate, della direzione centrale amministrativa, non si ritiene opportuno mantenere attività di natura contabile presso un'altra direzione centrale, in quanto questa situazione comporta inevitabili duplicazioni di attività.

In considerazione di quanto precede, con il presente atto si dispone il trasferimento dell'ufficio «Struttura di gestione» dalla direzione centrale rapporti con enti esterni alla direzione centrale amministrativa. L'ufficio stesso viene posto alle dirette dipendenze del direttore centrale interessato.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 3 e art. 4).

Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate febbraio 2001.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRATIVA
1 assistente di direzione
Ufficio del Direttore centrale
Struttura di gestione
Contabilità e bilancio
Contabilità generale
Contabilità fornitori e tesoreria
Contabilità finanziaria
Approvvigionamenti e logistica
Gare e contratti
Gestione fornitori
Analisi comparative e programmazione
Gestione immobili e servizi tecnici

DIREZIONE CENTRALE RAPPORTI CON ENTI ESTERNI
2 assistenti di direzione
Ufficio del Direttore centrale
Servizi e convenzioni
Contratti di servizio ad enti
Rapporti con concessionari ed intermediari
Ispettorato per i concessionari e gli intermediari
Assistenza agli enti
Procedure esecutive
Giochi
Gestione giochi
Rapporti con i gestori dei giochi
Gestioni manifestazioni a premio

01A10974

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2001.

Differimento della data di attivazione dell'ufficio di Montepulciano.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione dell'ufficio di Montepulciano.

1.1. L'attivazione dell'ufficio di Montepulciano, precedentemente stabilita per il 28 settembre 2001, è rinviata al 5 ottobre 2001.

Motivazioni.

Con atto del direttore dell'Agenzia dell'11 settembre 2001 è stata fissata la data di attivazione dell'ufficio di Montepulciano. Per sopravvenute difficoltà di ordine logistico, che impediscono la tempestiva disponibilità dell'immobile che ospiterà il nuovo ufficio, viene disposto il differimento della data di attivazione precedentemente stabilita.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 28 settembre 2001

Il direttore: ROMANO

01A10975

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9214
Yen giapponese	110,35
Corona danese	7,4342
Lira Sterlina	0,62510
Corona svedese	9,7397
Franco svizzero	1,4762
Corona islandese	94,00
Corona norvegese	8,0600
Lev bulgaro	1,9486
Lira cipriota	0,57455
Corona ceca	33,750
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,04
Litas lituano	3,6840
Lat lettone	0,5668
Lira maltese	0,4065
Zloty polacco	3,8500
Leu romeno	28253
Tallero sloveno	220,1438
Corona slovacca	43,718
Lira turca	1502000
Dollaro australiano	1,8170
Dollaro canadese	1,4400
Dollaro di Hong Kong	7,1866
Dollaro neozelandese	2,2144
Dollaro di Singapore	1,6533
Won sudcoreano	1202,43
Rand sudafricano	8,6020

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11184

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Rettifica all'avviso n. 4391/2001, recante: «Modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" asse III: misura III.1 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, misura III.2 - Formazione di alte professionalità per lo sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI, misura III.4 - Formazione superiore e universitaria, misura III.6 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.».

Con provvedimento del 4 ottobre 2001 prot. 986/Ric, il direttore del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, ha provveduto a rettificare alcune pagine del testo dell'avviso sopra indicato come segue:

il testo delle seguenti pagine dell'avviso n. 4391/2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 222, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2001, nonché degli allegati «Schede misura» e «Formulario per la presentazione dei progetti» nel modo seguente.

Al testo dell'avviso 4391/2001:

pag. 15 - nel riquadro delle «azioni» relative alla misura III.2, azione III.2/B. « ...per personale già inserito in strutture associate di impresa...», rettificare con « ...per personale già inserito o da inserire in strutture associate di impresa... »;

pag. 23 - al punto 16 - modalità di erogazione del finanziamento - rigo 11 « ...progetti di durata complessiva superiore alle 1000 ore... », sostituire con «...progetti che prevedono una durata complessiva dell'intervento formativo (attività d'aula ed attività applicative) superiore alle 1000 ore...».

Al testo dell'allegato «schede misura»:

pag. 34 - riquadro azioni - scheda misura III.2/B « ...per personale già inserito in strutture associate di impresa...», rettificare con: «...per personale già inserito o da inserire in strutture associate di impresa... ».

Al testo dell'allegato «Formulario per la presentazione di progetti formativi a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo»:

pag. 99 - P. scheda identificativa del progetto - riquadro tipologia di azione misura III.2 - colonna destra secondo paragrafo (misura III.2/B) « ...percorsi formativi per personale già inserito in strutture associate di impresa... », rettificare con « ...percorsi formativi per personale già inserito o da inserire in strutture associate di impresa... »;

pagine 127 - 128 - 129 sezione 6 Progetto formativo riga 1 «...progetti di durata complessiva alle 1000 ore... » sostituire con «...progetti che prevedono una durata complessiva dell'intervento formativo (attività d'aula ed attività applicative) superiore alle 1000 ore...).

01A11052

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica alla disciplina di produzione del formaggio a D.O.P. «Parmigiano Reggiano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata in data 31 luglio 2001 dal Consorzio del formaggio «Parmigiano Reggiano» con sede in Reggio Emilia, via Kennedy, n. 18;

Vista l'istanza presentata il 26 aprile 2000 con la quale il Consorzio predetto aveva richiesto l'adeguamento del regolamento disciplinante l'alimentazione delle vacche da latte, l'esplicitazione degli usi locali, leali e costanti, mediante il loro inserimento nelle norme regolamentari relative alla conservazione del latte alla stalla, la raccolta dello stesso e la sua preparazione in caseificio;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2000 recante il titolo «Modificazioni della disciplina di produzione del formaggio a D.O.P. "Parmigiano Reggiano"» con il quale è stata fornita notizia della richiesta di modifica predetta e dell'avvenuto deposito della stessa, corredata della relativa documentazione probatoria, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali al fine di consentire a chi avesse interesse di prendere visione delle modifiche richieste ed eventualmente trarne copia, con l'avviso della possibilità di presentare eventuali osservazioni nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2000 con il quale, in accoglimento della istanza presentata dal predetto Consorzio, è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto 8 agosto 2001, con il quale è stato revocato il citato decreto 7 novembre 2000, conseguente all'istanza presentata dal predetto Consorzio intesa a revocare detta protezione transitoria, motivata dalla necessità di definire il quadro tecnico di riferimento nel quale inserire le pratiche attuative della modifica della disciplina di produzione, oggetto della citata protezione transitoria;

Considerato che l'istanza presentata in data 31 luglio 2001, all'inizio richiamata, prevede la revisione:

del regolamento disciplinante l'alimentazione delle vacche da latte, mediante la semplificazione del procedimento descrittivo in genere, la definizione del rapporto foraggi/mangimi, l'identificazione dell'origine dei foraggi e l'elencazione dei prodotti ammessi e di quelli vietati;

dello standard di produzione del formaggio, mediante l'inserimento delle norme relative alla conservazione dello stesso, alla salatura e alla maturazione del formaggio, con il conseguente aggiornamento delle sue caratteristiche;

del regolamento di marchiatura, al fine di migliorare l'efficacia distintiva del marchio di origine, della selezione del prodotto e delle operazioni di annullamento dei marchi e dei contrassegni per il prodotto non conforme.

Ritenuto che pur essendo la richiesta in argomento diretta a rafforzare il legame con il territorio, a rendere più adeguate le procedure concernenti l'alimentazione del bestiame, ad introdurre la formalizzazione, in norma regolamentare, del processo di raccolta e di conservazione del latte alla stalla, della sua preparazione in caseificio, delle modalità di effettuazione della salatura e della maturazione del formaggio nonché a consentire una migliore tracciabilità del prodotto mediante una più accurata regolamentazione delle modalità di marchiatura all'origine e di successiva selezione, è opportuno, prima di esprimere le valutazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'inoltro della domanda di modifica ai servizi della Commissione europea, che siano soddisfatte le esigenze di pubblica evidenza nei confronti di quanti possono vantare interessi meritevoli di tutela;

Comunica

che il testo integrale delle modifiche richieste al disciplinare di produzione del formaggio a D.O.P. «Parmigiano Reggiano», registrato con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, presentato con istanza 31 luglio 2001 dal Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano, è depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - divisione ex VI -, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma.

Chiunque possa dimostrare di avere un interesse a prendere visione delle modifiche richieste ed eventualmente a trarne copia, nel rispetto della disciplina applicabile, può farne oggetto di domanda in carta libera, diretta all'ufficio sopra indicato, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali osservazioni sulle modifiche in argomento potranno essere presentate al predetto ufficio nel termine sopra indicato.

L'esame e la valutazione delle stesse, ove pervenute, rientrano nell'esclusiva competenza del predetto ufficio.

01A10895

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Estratto decreto n. 466 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione generica PARACETAMOLO, anche nelle forme e confezioni: «1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse, «1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: società Ratiopharm GMBH - Graf - Arco Strasse, 3 - Ulm (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg compresse effervescenti» 8 compresse - A.I.C. n. 033105038/G (base 10) - 0ZL94G (base 32) - classe C;

«1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse - A.I.C. n. 033105040/G (base 10) - 0ZL94J (base 32) - classe C.

Composizione: una compressa effervescente da 1000 mg contiene:

principio attivo: paracetamolo mg 1000;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, sodio carbonato anidro, sodio benzoato, aroma arancio, acesulfame potassico, dimeticone, docusato sodico.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società EPharma Trento S.p.a. - via Provina, 2 - Ravina di Trento (Trento).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11033

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dacriogel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 529 del 26 luglio 2001

Specialità medicinale: DACRIOGEL.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cassina de' Pecchi - Milano, via Roma n. 108, palazzo C-D/1, c.a.p. 20060 (Italia), codice fiscale n. 07435060152.

Variazione A.I.C.: modifica eccipenti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la richiesta relativa alla modifica quali-quantitativa degli eccipienti e la modifica del grado di carbomer in conformità a quanto prescritto dalla Farmacopea europea da:

confezioni: 032148013 - 025 - 037 (composizione per 1 g):

da:

principio attivo: carbomer 934P;

eccipienti: mannitolo, timerosal mg, acqua depurata q.b.;

a:

principio attivo: carbomer 974P;

eccipienti: sorbitolo, benzalconio cloruro, sodio idrossido q.b. a pH 7,5, acqua depurata q.b.;

confezione: 032148049:

da:

principio attivo: carbomer 934P;

eccipienti mannitolo, sodio idrossido, acqua depurata q.b.;

a:

principio attivo: carbomer 974P;

eccipienti: sorbitolo, sodio idrossido q.b. a pH 7,5, acqua depurata q.b.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032148013 - gel tubo 3,5 g (sospesa);

A.I.C. n. 032148025 - gel tubo 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 032148037 - gel tubo 10 g;

A.I.C. n. 032148049 - gel 30 fiale monod. 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «gel tubo 3,5 g» (A.I.C. n. 032148013), «gel tubo 5 g» (A.I.C. n. 032148025), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A11030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foille scottature»

Provvedimento di rettifica A.I.C. n. 501 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: FOILLE SCOTTATURE, «29,5 g» tubo di pomata 29,5 g - A.I.C. n. 006228023.

Variazione di A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte - rettifica al provvedimento n. 386 del 20 giugno 2001.

Il dispositivo del provvedimento n. 386 del 20 giugno 2001 relativo alla richiesta di prolungamento smaltimento scorte è così modificato:

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Foille scottature», «29,5 g», tubo di pomata 29,5 g, A.I.C. n. 006228023, prodotti anteriormente al 16 agosto 1999 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MCpR n. 386 del 16 luglio 1999, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 5 agosto 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11031

Rettifica concernente l'estratto del decreto n. 590 dell'11 giugno 2001 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alprazolam Teva».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001, alla pag. 24, seconda colonna dove è scritto: «50 compresse in blister PVC/AL da 0,25 mg», leggasi: «50 compresse in blister PVC/AL da 1 mg».

01A10891

Rettifica concernente il decreto n. 159 del 1º agosto 2001 relativo al regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Xeloda».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2001, dove è scritto: «EU/1/00/163/01» leggasi «EU/1/00/163/001», dove è scritto: «EU/1/00/163/02» leggasi «EU/1/00/163/002», dove è scritto: «120 mg 60 compresse film rivestite in blister uso orale», leggasi: «500 mg 120 compresse film rivestite in blister uso orale».

01A10892

Rettifica concernente il decreto n. 152 del 18 giugno 2001 relativo al regime di rimborsabilità e prezzo di vendita e modifica di prezzo della specialità medicinale «Tractocile».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2001, alla pag. 11 dove è scritto: «Atodiban acetato» leggasi «Atosiban acetato».

01A10893

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Theo 24»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 558 del 10 settembre 2001

Specialità medicinale: THEO 24:

«Retard» 30 capsule 200 mg - A.I.C. n. 026461020;

«Retard» 30 capsule 300 mg - A.I.C. n. 026461032.

Società: Monsanto italiana S.p.a., via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Theo 24», «Retard» 30 capsule 200 mg - A.I.C. n. 026461020, «Theo 24», «Retard» 30 capsule 300 mg - A.I.C. n. 026461032 prodotti anteriormente al 14 marzo 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 31 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valefluox»

Estratto decreto n. 560 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede in via S. Rocco, 6 - Episcopia (Potenza) con codice fiscale RNNGPP56A04D414M:

Medicinale: VALEFLUOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034974028 - «20 mg compresse solubili» 12 compresse solubili;

A.I.C. n. 034974030 - «20 mg/5 ml soluzione uso orale» 1 flacone 60 ml,

è ora trasferita alla società: Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.a., con sede in via Vallisneri, 10 - Milano, con codice fiscale n. 04874990155.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zimox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 604 del 24 settembre 2001

Medicinale: ZIMOX.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2 - c.a.p. 20152 (Italia) codice fiscale n. 07089990159.

Variazione A.I.C.: modifica/aggiunta indicazione terapeutica, modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina: infezioni acute e croniche delle vie respiratorie, infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche; infezioni dell'apparato urogenitale, infezioni enteriche e delle vie biliari, infezioni dermatologiche e dei tessuti molli, infezioni di interesse chirurgico.

La amoxicillina è indicata nell'eradicazione dell'Helicobacter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica.

Viene conseguentemente autorizzata la modifica degli stampati alla voce «Posologia e modo di somministrazione» con l'inserimento dello schema: «Infezione da Helicobacter pylori: 1 g ogni 12 ore per 7-10 giorni in combinazione con macrolidi o nitroimidazolici e con inibitori della pompa protonica secondo il conseguente schema posologico, che sarà scelto in funzione del tipo di resistenza», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023086061 - 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 023086097 - 1 flac. sospensione estemp. 100 ml 5%;

A.I.C. n. 023086109 - BB gocce orali 20 ml 10%;

A.I.C. n. 023086150 - 12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 023086162 - 12 compresse solubili 500 mg;

A.I.C. n. 023086174 - 12 compresse solubili 1 g.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023086061 - 12 capsule 500 mg varia a «500 mg capsule» 12 capsule;

A.I.C. n. 023086097 - 1 flac. sospensione estemp. 100 ml 5% varia a «5 g/100 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 023086109 - BB gocce orali 20 ml 10% varia a «10 g/100 ml gocce orali, sospensione» 1 flacone gocce 20 ml + 1 flacone solvente 16 ml;

A.I.C. n. 023086150 - 12 compresse 1 g varia a «1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 023086162 - 12 compresse solubili 500 mg varia a «500 mg compresse solubili e masticabili» 12 compresse;

A.I.C. n. 023086174 - 12 compresse solubili 1 g varia a «1 g compesse solubili e masticabili» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11066

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga del mandato al commissario liquidatore ed al comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS

Con decreto ministeriale 13 agosto 2001 è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2001 il mandato al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

01A10896

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società Panna S.p.a., in Milano, al potenziamento della attuale linea di confezionamento in vetro a perdere e vetro a rendere.

Con decreto dirigenziale n. 4761 del 7 settembre 2001 la società Panna S.p.a., avente sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23; stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze); codice fiscale 00465850485; partita I.V.A. 12518710152; è stata autorizzata al potenziamento della attuale linea di confezionamento in vetro a perdere e vetro a rendere con l'istallazione di una soffiatrice SBO 16 Sidel e un gruppo di riempimento Sasib Stilltronic.

01A10894

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651235/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.